

REGOLAMENTO (CEE) N. 2792/72 DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 1972
che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1872/72 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, nel caso in cui la moneta di un paese terzo si discosta dai margini di fluttuazione stabiliti negli accordi di Washington, del 18 dicembre 1971, è opportuno, previa consultazione del Comitato monetario, prendere in considerazione, per il calcolo dei prelievi, un tasso di conversione basato sul corso di mercato di tale moneta ;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1872/72 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 200 del 1° 9. 1972, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 dicembre 1972 che fissa i prelievi applicabili al riso
e alle rotture di riso

N. della tariffa	Designazione delle merci	Paesi terzi	(u.c. / 100 kg) SAMA PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.06	Riso : A. Risone o riso semigreggio : I. risone : a) a grani tondi b) a grani lunghi II. riso semigreggio : a) a grani tondi b) a grani lunghi B. Riso semilavorato o riso lavorato : I. riso semilavorato : a) a grani tondi b) a grani lunghi II. riso lavorato : a) a grani tondi b) a grani lunghi C. Rotture	3,616 6,216 4,520 7,770 8,582 16,157 9,140 17,320 1,660	1,749 3,179 2,186 3,974 4,066 8,234 4,335 8,834 0,693

⁽¹⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ Questo prelievo è applicabile soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.